

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA  
Corso Garibaldi 78 – 62029 Tolentino – MC

Bando di gara per procedura aperta  
Fornitura in opera di impianto di microfiltrazione tangenziale a fibre cave

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

- I.1) **Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:** A.S.S.M. SpA, Corso Garibaldi 78, 62029 Tolentino (MC), Telefono 0733 95601, Telefax 0733 956024, e-mail [segreteria@assm.it](mailto:segreteria@assm.it), indirizzo internet [www.assm.it](http://www.assm.it)
- I.2) **Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:** Come al punto 1.1
- I.3) **Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:** Come al punto 1.1
- I.4) **Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:** Come al punto 1.1
- I.5) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Organismo di diritto pubblico

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

- II.1 **Descrizione**
- II.1.2 **Tipo di appalto di forniture:** Misto
- II.1.5 **Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**  
FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE TANGENZIALE A FIBRE CAVE
- II.1.6 **Descrizione/oggetto dell'appalto:** FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE TANGENZIALE A FIBRE CAVE PER IL POTENZIAMENTO DEL POTABILIZZATORE DEL COMUNE DI TOLENTINO IN ESECUZIONE DELLA DISPOSIZIONE N. 26 DEL 22/08/2006 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA DETERMINATA DALL'INQUINAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI TOLENTINO
- II.1.7 **Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:** C.DA RIBUTINO – 62029 TOLENTINO – MC
- II.1.9 **Divisione in lotti:** No
- II.1.10 **Ammissibilità di varianti:** No
- II.2 **Quantitativo o entità dell'appalto**
- II.2.1 **Quantitativo o entità totale:** Il valore della fornitura in opera è fissato in EURO 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) di cui € 8.000 per oneri per la sicurezza
- II.3 **Durata dell'appalto o termine di esecuzione:** giorni 150 dalla data di aggiudicazione dell'appalto

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

- III.1 **Condizioni relative all'appalto**
- III.1.1 **Cauzioni e garanzie richieste.**  
Cauzione provvisoria: L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del DLgs 163, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Cauzione definitiva: L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### III.1.2 **Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia**

Finanziamento a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza idrica con ordinanza PCM 3/09/2004 n. 3372. I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti scadenze: 40 % alla consegna di tutti i componenti dell'impianto; 50 % al completamento del montaggio presso il centro operativo di C.da Ributino, previa accettazione provvisoria; 10 % all'atto dell'accettazione definitiva.

### III.1.3 **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto**

Alla gara possono partecipare i raggruppamenti di imprese secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. I raggruppamenti possono essere di tipo verticale od orizzontale: per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di forniture indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici

e eseguono il medesimo tipo di prestazione. La stazione appaltante indica la prestazione principale e quelle secondarie. Nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di forniture secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale e qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 163 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Dlgs 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture in opera ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture in opera ancora da seguire.

## III.2

### III.2.1.1

#### **Condizioni di partecipazione**

##### **Situazione giuridica - prove richieste.**

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Dlgs 163/2000. In particolare sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicheranno anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

### III.2.1.2 **Capacità economica e finanziaria - prove richieste**

Ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 163/2006 sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie: tale requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. b) dichiarazione che la ditta ha un fatturato globale almeno pari a euro 840.000 e che l'importo relativo alle forniture in opera nel settore oggetto della gara è pari almeno a euro 420.000. Entrambi i requisiti dovranno essere riferiti agli ultimi tre esercizi. Tale requisito è comprovato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### III.2.1.3 **Capacità tecnica - tipo di prove richieste**

Ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 163/2000, sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale consistenti nella iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nella dimostrazione della capacità tecnica a fornire in opera impianti simili a quello richiesto. Si applica la disposizione dell'articolo 42, comma 4. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri di cui all'allegato I B per gli appalti pubblici di forniture, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Le ditte concorrenti, a dimostrazione della capacità tecnica, dovranno produrre la seguente documentazione: 1) una dichiarazione contenente l'elenco degli impianti forniti in opera della medesima tipologia e con dimensionamento della capacità produttiva almeno pari a quelli dell'impianto richiesto riferito agli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; tale elenco dovrà essere eventualmente corredato da certificati rilasciati dai destinatari attestanti l'effettuazione della fornitura in opera. Ai fini dell'ammissione sarà sufficiente la dichiarazione di aver fornito in opera almeno un impianto della tipologia e delle dimensioni di quello richiesto 2) dichiarazione che attesti la conformità degli impianti da fornire con le norme vigenti per il trattamento delle acque ad uso potabile.

## **SEZIONE IV: PROCEDURE**

IV.1 **Tipo di procedura:** aperta

IV.2 **Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa

- IV.3 **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.3.2 **Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli**  
Disponibili sul sito [www.assm.it](http://www.assm.it) a decorrere dalla data di pubblicazione del bando
- IV.3.3 **Scadenza fissata per la ricezione delle offerte**  
12 DICEMBRE 2006
- IV.3.6 **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso di procedure aperte)**  
180 giorni dalla data indicata al punto IV.3.3
- IV.3.7 **Modalità di apertura delle offerte**
- IV.3.7.1 **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** rappresentanti delle imprese muniti degli eventuali poteri o degli estremi della procura speciale
- IV.3.7.2 **Data, ora e luogo**  
13 DICEMBRE 2006 – ore 9.30

## **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

- VI.1 **Trattasi di bando non obbligatorio:** No
- VI.4 **Informazioni complementari**  
All'aggiudicazione si procederà secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, da valutare in base ai parametri e ai criteri individuati nella scheda tecnica per l'assegnazione dei punteggi.  
Le specifiche informazioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare e negli altri documenti di gara.  
In ogni caso saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno ommesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara, o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o comunque non si siano attenuti alle modalità prefissate.  
**Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara pari a euro 420.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza**  
**Saranno escluse le offerte:**  
- nelle quali fossero sollevate eccezioni o apposte condizioni di qualsiasi natura alle modalità di esecuzione della fornitura in opera specificate nel capitolato tecnico;  
- irregolari nella forma o nel contenuto;  
- saranno inoltre automaticamente escluse dalla gara le imprese che presentino situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese offerenti nella presente gara, ovvero qualsivoglia riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle offerte presentate da altri concorrenti alla gara medesima.  
Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 118 de Dlgs 163/2006 e nel disciplinare di gara, a condizione che venga precisato in sede di offerta. In ogni caso il subappaltatore dovrà, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 e dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.  
La Commissione giudicatrice, nominata con i criteri di cui all'art. 84 del Dlgs 163, procederà ad individuare il concorrente la cui offerta sarà risultata più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio totale maggiore sulla base dei criteri prefissati.  
A tale proposito si fa presente che:  
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'ASSM;  
- in caso di parità dei punteggi massimi totali, si procederà mediante sorteggio;  
- in caso di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell'art. 6, del Dlgs. 163/2006, si procederà in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 86,87,88 e 89 del decreto suddetto;  
- le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni di cui all'art.87 comma 2 del Dlgs 163 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto.  
L'ASSM ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 co. 3 del Dlgs 163/2006 si riserva

insindacabilmente di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se nessuna delle offerte corrisponda ai requisiti specifici dell'impianto come risultanti dal capitolato di gara.

L'ASSM si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta giudicata conveniente e idonea.

Altre informazioni: tutte le dichiarazioni rese ed acquisite durante il procedimento saranno soggette alle verifiche previste agli articoli 38 (commi 3 e 4), 42 (comma 4), 46 e 48 del Dlgs 163/06.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

In tali casi l'Azienda procederà alla revoca e potrà aggiudicare la fornitura in opera al secondo classificato, incamerando in ogni caso la cauzione provvisoria prestata a garanzia della offerta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

VI.4

**Data di spedizione del presente bando:** 16 dicembre 2006